



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

TRIBUNALE FEDERALE

R.G.Ric.El. n.1/2021

il Tribunale Federale, composto da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Luca Di Gregorio	Componente
Avv. Michele Girardi	Componente

riunito in camera di consiglio il giorno 17.6.2021 per decidere sul ricorso ex art. 8, comma 3, delle “Norme per lo svolgimento dell’Assemblea Nazionale UIT in sessione elettorale 2 e 3 luglio 2021 - Roma” promosso dalla dott.ssa SCIALANGA Paola avverso il provvedimento con il quale la Commissione Verifica Poteri della UIT, riunitasi il 27 maggio 2021, ha dichiarato inammissibile la sua candidatura a Revisore dei Conti effettivo dell’Unione Italiana Tiro a Segno, ai sensi degli artt. 39, comma 1, e 7, comma 1, lett. e), dello Statuto UIT;

viste le “Norme per lo svolgimento dell’Assemblea Nazionale UIT in sessione elettorale 2 e 3 luglio 2021 - Roma”;

letto il ricorso e ritenuto tempestivo;

ha deliberato la seguente

DECISIONE

redatta in forma sintetica

FATTO

1. In data 14 maggio 2021, la dott.ssa Paola Scialanga ha presentato a mano presso l’ufficio protocollo della UIT di Viale Tiziano n. 70 la propria candidatura (prot. n. 4665) alla carica di revisore dei conti effettivo dell’Unione Italiana Tiro a Segno.

Con provvedimento prot. n. 5190 del 31 maggio 2021, la Commissione Verifica Poteri della UIT, riunitasi in data 27 maggio 2021, ha così statuito: «*relativamente alla candidatura della signora SCIALANGA PAOLA (prot. 4665 del 14.05.2021) è dichiarata inammissibile, ai sensi degli articoli 39, comma 1 e 7, comma 1, lett. e) dello Statuto UIT del 8 marzo 2021*».



Con ricorso presentato a mezzo pec in data 7 giugno 2021 (prot. n. 5444), la dott.ssa Scialanga ha impugnato il provvedimento di esclusione della propria candidatura del 31 maggio 2021 emesso dalla Commissione Verifica Poteri della UITS, chiedendo *«a Codesto Tribunale Federale di emettere declaratoria di nullità dell'illegittimo provvedimento della Commissione Verifica Poteri, ammettendo la candidatura della sottoscritta PAOLA SCIALANGA alla carica elettiva di Revisore dei Conti Effettivo per l'assemblea elettiva del 2-3 luglio 2021 della Unione Italiana Tiro a Segno»*.

Il medesimo ricorso, poi, è stato trasmesso in pari data dalla stessa dott.ssa Paola Scialanga alla Procura Federale.

La Procura Federale, e comunque altri controinteressati, non hanno presentato le eventuali controdeduzioni nel termine dell'11 giugno 2021, di cui all'art. 8, comma 3, lett. b), delle predette "Norme".

2. Con il proprio ricorso la dott.ssa Scialanga osserva che *«la Commissione Verifica Poteri è incorsa in un macroscopico errore applicando erroneamente l'art. 39, comma 1, e art. 7, comma 1, lett. e) dello Statuto UITS del 8 marzo 2021 alla candidatura della sottoscritta e disponendone l'ESCLUSIONE»*.

L'odierna ricorrente, infatti, precisa come la stessa abbia svolto la carica di componente revisore dei conti effettivo per i quadrienni 2005-2008, 2009-2012 e 2013-2016 sulla scorta di una designazione da parte del CONI, con nomina poi intervenuta a seguito di un decreto del Ministero della Difesa.

Al contrario, prosegue nel proprio ragionamento la dott.ssa Scialanga, con la domanda presentata in data 14 maggio 2021, l'odierna ricorrente ha presentato *«per la PRIMA VOLTA la propria candidatura per la carica di Revisore dei Conti Effettivo per l'assemblea elettiva indetta dalla UITS il 2-3 luglio 2021 ovvero ha presentato la propria candidatura per la PRIMA VOLTA ad un corpo elettorale che si esprime mediante "votazione" e nel rispetto dei sacrosanti principi di democraticità»*.

Per altro aspetto, poi, la dott.ssa Scialanga osserva come la disposizione ex art. 2, comma 6, D.Lgs. 15/2004 disponga che *«il computo dei mandati si sarebbe effettuato a decorrere dal mandato che avrebbe avuto inizio a seguito delle elezioni della Giunta nazionale del presidente del CONI, da tenersi entro il 30 giugno 2005»*.

Sulla scorta di quanto sopra dedotto, a mero dire della ricorrente il primo mandato (2005-2008) *«non andrebbe conteggiato al fine del computo dei mandati»*.

Infine, la dott.ssa Scialanga ritiene in ogni caso che sia venuta *«meno la continuità dei mandati stessi»*.

L'odierna ricorrente, infatti, chiarisce come per l'ultimo quadriennio (quello dal 2017 ad oggi) la stessa non abbia rivestito la carica di revisore dei conti effettivo dell'Unione Italiana Tiro a Segno osservando, conseguentemente, come sia pacifico *«che il divieto di rielezione debba, in ogni caso, intendersi temporaneo e non permanente nel senso che la norma non preclude, in assoluto, di esperire altri mandati ma la subordina*



ad una interruzione ovvero una sospensione che nel caso della sottoscritta vi è stata (cfr. Tar Lazio sentenza 7133/2017; Tar Puglia, Lecce 16.12.2019 n. 3143; Cons. Stato, V, ord. 26.10.2009 n. 5324)».

MOTIVI

Il Collegio ritiene di dover accogliere il ricorso presentato dalla dott.ssa Scialanga.

Questo Tribunale ritiene che il dato letterale della disposizione di cui all'art. 39, comma 1, dello Statuto UITS dell'8 marzo 2021 (rubricato "Durata delle cariche e decadenza degli organi della U.I.T.S.") sia da interpretarsi nel senso qui di seguito spiegato.

Nello specifico, è stabilito che *«il Presidente e gli altri componenti degli organi dell'UITS, restano in carica per un quadriennio olimpico e possono essere confermati nella medesima carica una sola volta. [...]»*.

La predetta disposizione è stata emanata sulla scorta di quanto previsto dalla Legge 11 gennaio 2018, n. 8 che, come noto, nello stabilire modifiche al D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, e al D.lgs. 27 febbraio 2017, n. 43, ha introdotto determinati limiti al numero dei mandati che posso essere svolti in seno alle Federazioni.

In particolare, l'art. 3 della Legge 11 gennaio 2018, n. 8, ha modificato la disposizione ex art. 4 del D.lgs. 27 febbraio 2017, n. 43, apportando, per quanto interessa in questa sede le seguenti modificazioni: *«a) al comma 2: 1) al terzo periodo, le parole: "due mandati" sono sostituite dalle seguenti: "tre mandati" [...]»*.

È stato altresì previsto che ogni singola Federazione possa stabilire comunque un numero inferiore di mandati.

Inoltre, l'art. 4, comma 2, del D.lgs. 27 febbraio 2017, n. 43, già prevedeva espressamente che *«è consentito un terzo mandato consecutivo [...]»*.

Ad avviso di questo Collegio, anche la formulazione del vigente art. 39, comma 1, dello Statuto UITS, che fa riferimento a una "conferma" di un Presidente o degli altri componenti in carica, indica che il limite di mandati opera solo nell'ipotesi in cui questi sono svolti senza soluzione di continuità.

Pertanto, dal combinato disposto delle disposizioni sopra richiamate (art. 39, comma 1, dello Statuto UITS, art. 3 della Legge 11 gennaio 2018, n. 8 e art. 4, comma 2, del D.lgs. 27 febbraio 2017, n. 43) si ritiene di evincere come il limite dei "mandati" sia riferibile esclusivamente all'ipotesi in cui gli stessi siano stati eseguiti/svolti in modo continuativo.

Infatti, lo specifico riferimento al *«mandato consecutivo»*, come della "conferma" nella carica, permette di ritenere, come nel caso di specie, possibile e legittima la candidatura alla carica di revisore dei conti effettivo quando il soggetto proponente non abbia svolto quel ruolo nell'ultimo quadriennio, seppur abbia ricoperto negli anni precedenti (o meglio, nei quadrienni precedenti) la medesima carica, tenuta in disparte ogni valutazione nella fattispecie sulla differenza tra revisore dei conti designato od eletto dall'assemblea, come dedotto dalla ricorrente.



In altri termini, il Collegio ritiene sussistere il “limite dei mandati” solo quando questi siano svolti consecutivamente e non quando, invece, vi sia stato un lasso di tempo (*id est*, nel caso di specie l’ultimo quadriennio) nel quale il soggetto non abbia svolto/ricoperto quella carica.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, visto l’art. 8, comma 3 lett. c) delle “Norme per lo svolgimento dell’Assemblea Nazionale UITs in sessione elettorale 2 e 3 luglio 2021 - Roma”, il Collegio annulla il provvedimento di diniego alla candidatura alla carica di Revisore dei Conti effettivo dell’Unione Italiana Tiro a Segno della dott.ssa Paola Scialanga.

Il Collegio, pertanto, incarica la Segreteria di comunicare senza indugio il contenuto della presente decisione alla dott.ssa Paola Scialanga, di pubblicare la decisione sul sito istituzionale della UITs nonché di provvedere ai relativi incombeni per la predisposizione dell’elenco aggiornato degli ammessi alla candidature.

Roma, 17 giugno 2021

Il Presidente

f.to avv. Achille Reali

Il Componente

f.to avv. Luca Di Gregorio

Il Componente

f.to avv. Michele Girardi